

N. 10404/2021 R.G.N.R.
N. 4575/2021 R.G.G.I.P.




TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Giudice per le indagini preliminari


ORDINANZA DI SOSTITUZIONE DI MISURA CAUTELARE
(art 299 e ss. C.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. ssa Anna Magelli,

letta l'istanza di sostituzione della misura cautelare depositata l'11-2-2022 nell'interesse di Antonio DI FAZIO;

acquisito il parere espresso dal PM in data 15.2.2022, favorevole alla sostituzione della misura della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari presso la Comunità "Crest - La Perla" sita a Grumello del Monte (BG), via  con l'applicazione del c.d. braccialetto elettronico;

rilevato che l'istanza si fonda sulle seguenti argomentazioni:

1. decorso del tempo dalla data di esecuzione della misura cautelare, pari a circa 8 mesi;
2. comportamento processuale dell'imputato, il quale nel corso dell'interrogatorio ai Pubblici Ministeri e all'udienza del 13-12-2021, nel giudizio abbreviato, ha fornito dichiarazioni confessorie; lo stesso, inoltre, il 17-12-2021, nel corso dell'udienza fissata per l'incidente probatorio volto all'escussione testimoniale delle dichiarazioni delle persone offese, ha prestato il proprio consenso all'acquisizione a fini probatori in dibattimento di tutti i verbali delle sommarie informazioni rese dalle stesse persone offese nel corso delle indagini; il che porterebbe ad escludere che permanga l'esigenza cautelare del c.d. inquinamento probatorio;
3. il forte legame con il figlio  che lo avrebbe fatto desistere dal serio tentativo suicidario per impiccagione tentato il 29-9-2021; tale forte legame emerge dalla relazione del dott. Ceriani datata 12-10-2021 nonché dalle relazioni della psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Sciarretta, acquisite dal Tribunale per il Minorenni di Milano; forte legame che farebbe quanto meno scemare il pericolo di fuga stante altresì il consenso dell'imputato all'applicazione del c.d. braccialetto elettronico;
4. la concreta possibilità per l'imputato di proseguire il percorso psicoterapeutico già iniziato con il sostegno dello psichiatra dott. Alberto Caputo e dello psicoterapeuta dott. Luca Ceriani, rimanendo in stato di arresto presso una comunità psichiatrica ad alta assistenza, quale quella indicata dai difensori nell'istanza in esame; comunità che

ha già espresso la propria disponibilità ad accogliere Di Fazio Antonio, anche ove sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico; l'imputato che ha già aderito positivamente al programma psicoterapeutico iniziato con i dottori Caputo e Ceriani, presso la predetta struttura comunitaria potrebbe, quindi proseguire un adeguato programma psicoterapeutico e riabilitativo, completando il processo che lo ha portato ad una rilettura critica della propria personalità e delle proprie problematiche, maturando una definitiva resipiscenza per le proprie azioni; progressi di cui si colgono già inequivocabili segni nelle dichiarazioni rese da Di Fazio nel corso del citato interrogatorio del 10 dicembre 2021 e nelle affermazioni confessorie che ha reiterato in sede di spontanee dichiarazioni nel corso dell'udienza del 13 dicembre 2021; elementi questi che consentono di ritenere scemato il pericolo di reiterazione del reato;

lette le memorie depositate dai difensori delle persone offese ex art. 299, terzo comma c.p.p., a seguito della notifica dell'istanza in oggetto;

rilevato che le esigenze cautelari ravvisate nel provvedimento restrittivo sono quelle di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 274 c.p.p.;

svolte le seguenti considerazioni:


- con riguardo al pericolo di inquinamento probatorio, deve tenersi conto della chiusura della fase delle indagini preliminari e della celebrazione del giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato, nonché del consenso espresso dall'imputato, all'udienza del 17 dicembre 2021, all'acquisizione delle dichiarazioni accusatorie rese dalle vittime; il che porta a ritenere cessata l'esigenza cautelare di cui alla lett. a), a meno di ritenere il pericolo di inquinamento probatorio soltanto "potenziale" o astratto e non, invece, attuale e concreto;
- quanto al pericolo di fuga, ritenute condivisibili le argomentazioni svolte dai difensori dell'imputato, che hanno evidenziato il forte elemento di radicamento di quest'ultimo con Milano, ove vive il proprio [REDACTED] che rappresenta per lo stesso Di Fazio la principale ragione di vita (*il rapporto con il figlio [REDACTED] è vissuto come positivo ed essenziale e nel tempo, nonostante le vicissitudini e il travaglio dovuto alla separazione, il signor di Fazio ha sempre mantenuto con [REDACTED] una relazione equilibrata e affettuosa, mantenendolo sostanzialmente sempre al riparo dal disordine che il suo stile di vita determinava. Quanto viene proposto nella relazione della dottoressa Sciarretta relativamente alla necessità di un incontro che permette di mantenere viva la relazione padre-figlio sembra essere auspicabile affinché questo seppur parziale protetto ricongiungimento dia forza ed energia al Di Fazio duramente provato dalla detenzione; così il dott. Luca Ceriani nella relazione del 12-10-2021); il che porta a ritenere fortemente elisa l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. a) c.p.p.;*
- con riguardo al pericolo di reiterazione criminosa, occorre tenere conto del lungo periodo trascorso in regime inframurario, valorizzato dall'imputato per intraprendere, il 6-9-2021, un percorso psicoterapeutico, che lo ha portato a prendere coscienza della estrema gravità delle condotte tenute e delle conseguenze che la sua carcerazione, oggetto di notevole attenzione






mediatica, possono essersi determinate a pregiudizio dell'equilibrio emotivo e psicologico del figlio minore; presa di coscienza che lo ha condotto, ad un certo punto, ad intentare un serio tentativo di suicidio per impiccagione; il che porta a ritenere il pericolo di ricaduta in delitti della stessa natura come apprezzabilmente attenuato;

ritenuto che l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. a) c.p.p. sia cessata e che le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. b) e c) c.p.p., che tuttora permangono, siano scemate e si presentino ad oggi di grado e natura tali da poter essere adeguatamente tutelate anche mediante l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, avendo l'imputato acconsentito alla sottoposizione a tale particolare procedura di controllo; misura degli arresti domiciliari che avrà concreta esecuzione presso la predetta struttura comunitaria, ritenuta idonea per la prosecuzione del complesso percorso psicoterapeutico già in atto, che in data 10-2-2022 ha espresso piena disponibilità ad ospitare DI FAZIO Antonio;

ritenuto, pertanto, che debba accogliersi la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico e divieto di comunicare con persone diverse rispetto ai familiari (con riferimento al figlio minore  secondo le modalità stabilite dalle Autorità competenti), al personale presente all'interno della comunità, ivi inclusi i pazienti della stessa, e ai nominati difensori;


PQM

Visti gli artt. 299 e 284 c.p.p.,

REVOCA la misura della custodia cautelare in carcere cui è sottoposto **Antonio DI FAZIO** e **APPLICA** a quest'ultimo la misura degli **arresti domiciliari presso la comunità "Crest - La Perla" sita a Grumello del Monte (BG)**, 

Visto l'art. 284 co. 1 c.p.p.,

ORDINA all'imputato di non allontanarsi dalla predetta Comunità senza l'autorizzazione del Giudice procedente.

DISPONE che DI FAZIO Antonio non abbia contatti diretti, telefonici o di qualsiasi altro genere, con persone diverse dai familiari (con riferimento al figlio minore  secondo le modalità stabilite dalle Autorità competenti), dal personale presente all'interno della comunità, ivi inclusi i pazienti della stessa, e dai nominati difensori.

Visto l'art. 275 bis c.p.p.,

DISPONE che sia applicato a DI FAZIO Antonio **il braccialetto elettronico a norma dell'art. 275 bis c.p.p.** subordinatamente alla verifica dell'idoneità della struttura comunitaria indicata per l'attivazione del dispositivo, con l'avvertimento che, in caso di attestata inidoneità del domicilio indicato, verrà mantenuta, per le ragioni sopra esposte, la custodia cautelare in carcere;

DELEGA l'applicazione del presidio e i controlli sul rispetto delle prescrizioni alla P.G. competente, previo necessario coordinamento con la Polizia Penitenziaria;



100-1000000
100-1000000
100-1000000

100-1000000

AVVISA l'imputato che ha acconsentito all'applicazione del braccialetto elettronico che è tenuto ad agevolare le procedure di relativa installazione e ad osservare le altre prescrizioni attinenti il dispositivo di controllo;

DISPONE che la P.G. dia immediata comunicazione dell'avvenuta installazione o dell'eventuale impossibilità di dare esecuzione al provvedimento, indicandone le ragioni.

Visto l'art. 97 bis, co. 2, disp. att. c.p.p.

DISPONE che l'imputato sia accompagnato dalle forze di polizia presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari nel giorno che verrà fissato per l'installazione e che gli sia **CONTESTUALMENTE** applicato il braccialetto elettronico.

MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di competenza ivi inclusa quella all'autorità di p.g. competente per i controlli.

Milano il 16 febbraio 2022

Il Giudice per le Indagini Preliminari
Dott.ssa Anna Magelli

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO OGGI
MILANO IL 16.2.2022



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Carolina TRUGLIO

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the center of the page. The text is faint and difficult to decipher.